

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI	2
<i>ART. 1 PREMESSA - FINALITÀ</i>	2
<i>ART. 2 OGGETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	2
<i>ART. 3 DEFINIZIONI</i>	2
<i>ART. 4 ATTIVITÀ CONSENTITE</i>	3
<i>ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI</i>	3
<i>ART. 6 QUADRO DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI</i>	3
TITOLO II- AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4
<i>ART. 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ALTRI STRUMENTI CONTRATTUALI</i>	4
<i>ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</i>	4
<i>ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</i>	4
<i>ART. 10 DURATA</i>	4
TITOLO III – GESTIONE DELLA CONVENZIONE	4
<i>ART. 11 CONVENZIONE</i>	4
<i>ART. 12 MANUTENZIONI - LAVORI</i>	5
<i>ART. 13 CANONE</i>	5
<i>ART. 14 UTENZE ED ALTRI ONERI</i>	5
<i>ART. 15 ORARI DI APERTURA - FINALITÀ SOCIALI</i>	6
<i>ART. 16 TARIFFE</i>	6
<i>ART. 17 PUBBLICITÀ - SEGNALETICA</i>	6
<i>ART. 18 ATTIVITÀ ACCESSORIE - BAR – PUNTO DI RISTORO</i>	6
<i>ART. 19 SUBCONCESSIONE - MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE - CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA</i>	6
<i>ART. 20 OBBLIGHI DEL GESTORE</i>	6
<i>ART. 21 CONTROLLO DELLA GESTIONE</i>	7
<i>ART. 22 SISTEMA DELLE SANZIONI PER INADEMPIMENTO</i>	7
<i>ART. 23 DECADENZA</i>	7
<i>ART. 24 SOSPENSIONE PARZIALE - REVOCA – RECESSO</i>	7
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	8
<i>ART. 25 NORME TRANSITORIE</i>	8
<i>ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI</i>	8
ALLEGATO 1	8

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI

ART. 1 PREMESSA - FINALITÀ

1. Il Comune di Torino promuove e favorisce l'attività sportiva quale strumento di coesione, integrazione, inclusione, aggregazione, educazione e formazione personale e sociale. Riconoscendone le finalità di interesse pubblico, il Comune programma, promuove, incoraggia, attua iniziative ed interventi finalizzati alla diffusione dell'attività sportiva considerandola elemento qualificante della vita sociale per la rimozione delle discriminazioni e per favorire le pari opportunità di accesso alla pratica sportiva, motoria e ricreativa; il Comune sostiene quindi la pratica dello sport da parte di tutti i cittadini e cittadine di ogni età e condizione. Ai fini del presente Regolamento, per cittadini e cittadine si intendono tutti coloro che accedono ai servizi della Città nel rispetto delle norme vigenti.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Torino appartengono al patrimonio indisponibile del Comune e sono destinati ad uso pubblico per soddisfare gli interessi generali della collettività; essi non possono pertanto essere sottratti alla loro destinazione se non nelle forme di legge e devono essere conservati, mantenuti, qualificati e sviluppati per promuovere e garantire costantemente l'esercizio dell'attività sportiva di base ed agonistica, nonché le attività motorie e ricreative con particolare attenzione alle necessità di bambini, giovani, anziani e dei cittadini diversamente abili.
3. L'accesso agli impianti sportivi ha natura universalistica; gli impianti sono infatti aperti alle cittadine ed ai cittadini, alle famiglie e ad altre forme di aggregazioni, alle scuole di ogni ordine e grado, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Società e alle Associazioni sportive, alle Federazioni Sportive nonché a tutti i soggetti e le realtà che perseguono finalità di pubblico interesse consistenti nella diffusione della pratica dello sport a tutti i livelli e di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport.
4. Il Comune considera di preminente interesse pubblico la gestione sociale degli impianti mediante la pratica dello sport, la valorizzazione degli aspetti formativi, aggregativi e dell'accessibilità, l'applicazione di tariffe regolate, nonché la salvaguardia del proprio patrimonio impiantistico.
5. Per garantire la pratica dello sport con un sistema infrastrutturale pubblico di qualità, il Comune collabora con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le diverse realtà dell'associazionismo e con tutti i soggetti che condividono le medesime finalità, ivi comprese le realtà che promuovono gli sport praticati in misura minore e quelle che rappresentano gli sport tradizionali.
6. Il Comune riconosce ogni tipo di illecito ed il doping quali pratiche negative nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove il rispetto della legalità e la salute individuale e collettiva e ne contrasta la diffusione.

ART. 2 OGGETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e le condizioni per l'affidamento della gestione a soggetti terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio impiantistico e migliorare la qualità dei servizi attraverso il coinvolgimento di tali soggetti.
2. Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento sono di norma affidati a terzi nella forma giuridica della concessione.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti a gestione diretta, quelli a gestione mista, le palestre scolastiche utilizzate in orario extrascolastico, le cui modalità di gestione sono disciplinate specifici atti e/o Regolamenti, nonché gli strumenti convenzionali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7.
4. Per le finalità di cui all'art. 1, la massima fruibilità degli impianti e la diffusione dello sport, la gestione degli impianti si fonda sui principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:
 - Comune: il Comune di Torino inteso oltre che come Istituzione, anche per indicare i soggetti che eseguono le attività di competenza meglio specificati nella convenzione: l'Area Sport e Tempo Libero, le Circostrizioni e altri Servizi o Aree della struttura organizzativa, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ecc...;
 - impianto sportivo: luogo attrezzato costituito da beni immobili e mobili preposto allo svolgimento dell'attività sportiva e/o dell'attività fisico-motoria-ricreativa. Vi sono ricomprese anche le aree verdi, gli eventuali parcheggi ed ogni pertinenza inclusa nella convenzione;
 - attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica mirata a espressione o miglioramento della condizione fisica e psichica, sviluppo delle relazioni sociali oppure a risultati in competizioni di qualsiasi livello;
 - attività agonistica: attività finalizzata al risultato sportivo praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - attività sportive di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti, lo sport di base, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - attività sportive di interesse pubblico: le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da Federazioni e da realtà associative riconosciute dal CONI e dal CIP;
 - impianti sportivi con rilevanza economica: impianti le cui caratteristiche consentono anche potenzialmente una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi ed a produrre utili; sono soggetti alle dinamiche di mercato ed esposti alla concorrenza;
 - impianti sportivi privi di rilevanza economica: impianti le cui caratteristiche non consentono la remunerazione della gestione in assenza di sostegni; non sono soggetti alle dinamiche di mercato e non sono esposti alla concorrenza;
 - impianti a basso o nullo valore economico: impianti presso i quali si svolgono attività sociali e aggregative in modo esclusivo o in prevalenza;
 - impianto monovalente: impianto in cui si pratica un'unica disciplina sportiva o in misura prevalente;
 - impianto sportivo polivalente: impianto in cui si pratica una pluralità di discipline sportive;
 - bocciofile libere: bocciofile sprovviste di locale di ritrovo e di servizi igienici o di altre strutture costruttive rilevanti;
 - bocciofile di base: bocciofile dotate di strutture costruttive, anche prefabbricate, con allacciamento alla rete dei pubblici servizi;
 - bocciodromo: struttura idonea alla pratica del gioco delle bocce;
 - concessione di un impianto sportivo: contratto a titolo oneroso con cui il Comune affida a soggetti terzi la gestione di un impianto sportivo;
 - bando/documenti di gara/partecipazione: in base alle modalità di affidamento, documenti pubblicati dal Comune nella fase dell'evidenza pubblica;
 - concessionario/affidatario/assegnatario (gestore): soggetto che, in base alla natura del contratto, gestisce l'impianto a seguito di apposita procedura;
 - convenzione: contratto che norma i reciproci rapporti giuridici ed economici tra il Comune ed il gestore dell'impianto;
 - gestione dell'impianto: insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare nel rispetto della convenzione;
 - manutenzione ordinaria: fermi restando il D.P.R. n. 380/2001 ed il D. Lgs. n.42/2004, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dell'impianto e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti,

degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore dell'impianto e la sua funzionalità;

- manutenzione straordinaria: fermi restando il D.P.R. n. 380/2001 ed il D. Lgs. n.42/ 2004, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'impianto e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle norme vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore dell'impianto e la sua funzionalità;
- lavori: attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere di cui all'Allegato I del Codice;
- opera: risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono quelle risultanti da un insieme di lavori edilizi o di genio civile, di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
- piano pluriennale delle manutenzioni e dei lavori: documento in cui il gestore riporta tutte le manutenzioni ed i lavori programmati nel corso della convenzione, con il relativo cronoprogramma, l'eventuale ripartizione in lotti, la quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti e relative modalità di reperimento, nonché con la descrizione degli obiettivi che il gestore intende conseguire in termini di miglioramento del servizio reso e/o di funzionalità dell'impianto;
- equilibrio economico e finanziario: rappresenta la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della gestione dell'impianto per il periodo di durata della convenzione;
- piano economico finanziario (PEF): documento che dimostra l'equilibrio economico e finanziario della gestione nonché la sostenibilità, per il periodo di durata della convenzione, dell'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara;
- tariffe: prezzo che l'utilizzatore versa al gestore per l'utilizzo dell'impianto;
- canone: corrispettivo versato dal gestore al Comune per lo sfruttamento dell'impianto;
- Codice: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. - Codice dei Contratti Pubblici e delle Concessioni.

ART. 4 ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Le discipline sportive praticabili negli impianti sono stabilite dal Comune, oppure in accordo con il Comune con riferimento agli impianti privi di rilevanza economica.
2. Per concorrere all'equilibrio economico e finanziario della gestione, negli impianti di cui al presente Regolamento possono essere svolte attività accessorie a rilevanza economica a condizione che il relativo svolgimento non sia prevalente rispetto alla pratica delle attività sportive con le finalità sociali di cui all'art. 1; a sostegno della gestione principale, negli impianti possono quindi essere esercitate attività economiche accessorie di tipo ludico, culturale, ricreativo, nonché commerciali quali bar, punto di ristoro, merchandising, locazione e noleggio di spazi, di beni o di servizi, manifestazioni, eventi, nonché essere stipulati contratti pubblicitari e di sponsorizzazione, ecc.... Oltre che dal presente Regolamento lo svolgimento di tali attività è normato dalla convenzione e dalle norme applicabili a ciascuna attività.
3. Negli Impianti non sono consentite attività a sfondo politico né riconducibili a partiti e movimenti politici.
4. Il Comune può organizzare eventi ed iniziative presso l'impianto eventualmente coinvolgendo il gestore, prevedendo tale possibilità nella convenzione.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Si considerano di rilevanza cittadina gli impianti sportivi che - per la destinazione d'uso prevalente, attività che vi si svolgono, dimensioni, ampiezza dell'utenza interessata - si ritiene che assolvano funzioni di interesse generale per l'intero territorio cittadino; il relativo elenco è contenuto all'Allegato 1 al presente Regolamento. La competenza amministrativa su tali impianti è in capo all'Area Sport e Tempo Libero (in seguito Area Sport).
2. Si considerano di rilevanza circoscrizionale tutti gli impianti non ricompresi nell'Allegato 1 al presente Regolamento; la relativa competenza amministrativa è in capo alle Circoscrizioni.
3. Agli impianti ed alle strutture a basso o nullo valore economico, la cui competenza è in capo alle Circoscrizioni, si applicano le disposizioni specifiche del presente Regolamento.
4. Ciascuna Circoscrizione redige l'elenco degli impianti di propria competenza di cui ai commi 2 e 3. Gli impianti ricompresi nell'Allegato 1 e gli impianti circoscrizionali sono soggetti a revisione periodica sulla base di apposite analisi e verifiche condotte congiuntamente dall'Area Sport, dalla Circoscrizione competente e da altre Aree eventualmente interessate.
5. Gli impianti di nuova costruzione o acquisizione destinati alla gestione sociale, sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti di rilevanza cittadina o circoscrizionale, in base agli elementi di cui al c.1.

ART. 6 QUADRO DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI

1. Il Consiglio Comunale:
 - nell'ambito delle *Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato*, approva gli obiettivi strategici e le azioni da realizzare in materia di politiche sportive;
 - su proposta della Giunta Comunale approva gli elementi essenziali di ciascuna concessione di impianti con rilevanza economica relativi a tutto il territorio cittadino;
 - stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti.
2. La Giunta Comunale, inoltre:
 - approva i termini e le condizioni relativi alla gestione degli impianti privi di rilevanza economica ricompresi nell'Allegato 1;
 - approva le variazioni del citato Allegato 1 in conformità con il c. 1 dell'art. 5;
 - approva gli importi delle tariffe per l'utilizzo degli impianti.
3. Gli Organi Circoscrizionali:
 - approvano gli elementi essenziali di ciascuna concessione di impianti con rilevanza economica di competenza circoscrizionale e trasmettono la relativa deliberazione al Consiglio Comunale ai sensi del c. 1 del presente articolo;
 - approvano i termini e le condizioni relativi alla gestione degli impianti privi di rilevanza economica di competenza circoscrizionale.
4. I Dirigenti:
 - in base alle norme vigenti approvano i contenuti dei bandi e/o dei documenti di gara/partecipazione ed individuano i soggetti gestori degli impianti;
 - stipulano e gestiscono le convenzioni a garanzia del costante perseguimento dell'interesse pubblico;
 - esercitano ogni altra funzione di propria competenza e le funzioni gestionali inerenti allo sviluppo del sistema impiantistico.

TITOLO II- AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ALTRI STRUMENTI CONTRATTUALI

1. I bandi e/o i documenti di gara/partecipazione per l'affidamento degli impianti di tutto il territorio cittadino sono uniformi nei principi e nei criteri, fatte salve le singole specificità.
2. Ferme restando le rispettive competenze, in ogni fase della procedure di affidamento ivi comprese quelle successive all'aggiudicazione, l'Area Sport e le Circoscrizioni garantiscono la reciproca collaborazione e si avvalgono del supporto di altre Aree o Uffici della struttura organizzativa del Comune. Le Circoscrizioni comunicano all'Area Sport l'avvenuta aggiudicazione degli impianti di propria competenza.
3. Il Comune può ricorrere ad ulteriori tipologie di contratti di concessione previsti dalle norme vigenti per la realizzazione o la riqualificazione e la gestione di impianti sportivi, che prevedano il relativo finanziamento con risorse degli operatori economici, quali la finanza di progetto, nonché ad altri contratti di Partenariato Pubblico Privato previsti dalle norme vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Comune può stipulare accordi con altre Pubbliche Amministrazioni e con le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP, per disciplinare la reciproca collaborazione in servizi ed attività volti a conseguire obiettivi d'interesse pubblico, con riferimento all'utilizzo e alla gestione di impianti sportivi pubblici.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, possono partecipare alle procedure di affidamento degli impianti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dai documenti di gara/partecipazione, quali:
 - a) soggetti che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero: Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro nazionale del CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - b) altri operatori economici qualificati nella gestione degli impianti sportivi.
2. Oltre alle limitazioni ed ai motivi di esclusione previsti dalle norme vigenti e dai documenti di gara/partecipazione, non possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti che:
 - alla data di scadenza del bando e/o dei documenti di gara/partecipazione gestiscono tre (3) o più impianti di proprietà del Comune, indipendentemente dalla relativa rilevanza, caratteristiche e natura giuridica delle convenzioni in atto. Sono ricompresi in tale limitazione anche i soggetti che si trovino con i suddetti gestori di tre (3) o più impianti in una situazione di controllo oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, in riferimento ai quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un centro decisionale riferibile ai suddetti gestori. In caso di operatori economici raggruppati la limitazione si applica esclusivamente al soggetto capofila;
 - alla data di scadenza del bando e/o dei documenti di gara/partecipazione sono insolventi nei confronti del Comune per il mancato pagamento di pregresse rate di canone, utenze, mutui garantiti dal Comune e/o per qualsiasi altro inadempimento nei confronti del Comune. Non sono considerati insolventi i soggetti che abbiano sottoscritto con il Comune piani di rientro da debiti e che alla suddetta data abbiano rispettato regolarmente tali piani;
 - nei cinque (5) anni precedenti la data di scadenza del bando e/o dei documenti di gara/partecipazione sia inequivocabilmente emersa a carico di tali soggetti la responsabilità relativa a documentati gravi inadempimenti o negligenze, o ancora si siano resi evidenti fatti o circostanze di gravità tale da rendere dubbia l'integrità oppure affidabilità di tali soggetti o comunque tali da compromettere in via definitiva il rapporto fiduciario con il Comune;
 - nei cinque (5) anni precedenti la data di scadenza del bando e/o dei documenti di gara/partecipazione abbiano subito sanzioni per illeciti sportivi in violazione delle norme vigenti, in particolare della L. n. 376/2000, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva oppure di Discipline Sportive Associate.

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per perseguire l'interesse pubblico consistente nell'ottimale utilizzo sociale e nella salvaguardia e valorizzazione del patrimoni impiantistico, il Comune affida la gestione degli impianti con rilevanza economica al migliore offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità – prezzo.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire elementi di valutazione delle offerte:
 - programmazione ed organizzazione di mezzi, beni strumentali, risorse umane, didattica sportiva, attività formative, ricreative e culturali e sociali, orari di apertura, promozione e comunicazione, servizi ed attività accessori;
 - programmazione ed organizzazione della gestione, quali amministrazione, custodia, pulizia, logistica, approvvigionamenti, manutenzioni, investimenti e relativi piani pluriennali;
 - quantità, qualificazione professionale ed esperienza del personale impiegato;
 - certificazioni di qualità, carta dei servizi, modalità di misurazione della soddisfazione dell'utenza;
 - qualità dei servizi e delle attività offerta a miglioramento di quelli richiesti dal bando e/o dai documenti di gara/partecipazione;
 - modalità e sistemi del controllo della gestione e del conseguimento di obiettivi e risultati e relative modalità di collaborazione con il Comune.
- la presentazione delle offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 8 c. 1, lett. a).

ART. 10 DURATA

1. La durata della convenzione è limitata ed è determinata nel bando e/o nei documenti di gara/partecipazione in funzione di investimenti, lavori e servizi presentati dal gestore in sede di offerta; essa è commisurata al valore dell'affidamento ed alla complessità dell'oggetto dello stesso.
2. La durata massima delle convenzioni che hanno per oggetto la gestione delle boccioline libere e degli impianti e delle strutture a basso o nullo valore economico di cui al c. 3 dell'art. 5, è di cinque (5) anni.
3. La durata massima delle convenzioni ultraquinquennali non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti del gestore durante il ciclo di vita della convenzione, insieme ad una remunerazione del capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali come risultanti dal PEF.

TITOLO III – GESTIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 11 CONVENZIONE

1. La convenzione disciplina i rapporti e gli impegni assunti reciprocamente dal Comune e dal gestore. Con la convenzione le parti concordano e contrattualizzano gli obiettivi ed i risultati della gestione con particolare riferimento a promozione dello sport, massimo accesso alla pratica dell'attività sportiva, livelli di erogazione del servizio, nonché salvaguardia, conservazione, perfetta funzionalità e valorizzazione dell'impianto.

2. In base alla rilevanza ed alle caratteristiche dell'impianto la convenzione disciplina elementi quali: oggetto; durata; standard quantitativi e qualitativi della gestione e livelli di erogazione del servizio; tariffe, canone, utenze, altri oneri; manutenzioni; attività sociali; assicurazioni; orari di apertura; gestione degli introiti da eventuali contratti di sponsorizzazione; eventuali attività accessorie; garanzie; responsabilità; controllo della gestione; tutela della sicurezza e della sanità pubblica; la c.d. "proroga tecnica" della gestione qualora alla scadenza della convenzione non sia stata completata la procedura per l'individuazione del nuovo gestore; le condizioni dell'eventuale rinegoziazione; le modifiche non sostanziali della convenzione durante il relativo periodo di efficacia, eventualmente richieste dal Comune a tutela e vantaggio dell'interesse pubblico; sospensione, revoca e recesso; sistema sanzionatorio; consegna e riconsegna dell'impianto.
3. Con la stipula della convenzione il gestore assume la titolarità ed il ruolo di datore di lavoro; a tale fine egli esercita ogni funzione e competenza connessa e compie ogni atto attribuito direttamente o indirettamente dalle norme vigenti al datore di lavoro.
4. Nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, per l'assegnazione delle bocciofile libere e degli impianti a basso o nullo valore economico di cui al c. 3 dell'art. 5, le Circoscrizioni possono stipulare convenzioni con associazioni o gruppi di cittadini costituiti in forma associata dotati di un proprio rappresentante.
5. Le Circoscrizioni possono affidare le bocciofile di base ai soggetti di cui al c. 1 lett. a) dell'art. 8.

ART. 12 MANUTENZIONI - LAVORI

1. In base alla convenzione, a propria cura, spese ed oneri, il gestore:
 - esegue ogni tipo di manutenzione ordinaria necessaria e funzionale al mantenimento dell'impianto in condizioni di perfetta efficienza, stato di conservazione e sicurezza;
 - in adempimento all'offerta presentata, effettua gli investimenti previsti sia per acquisire e mantenere le attrezzature fisse che dopo la relativa installazione entreranno nel patrimonio del Comune, sia per eseguire la manutenzione straordinaria ed i lavori, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico ed alla messa a norma dell'impianto.
2. Il Comune può subordinare l'aggiudicazione definitiva all'ottenimento, da parte e con oneri a carico del gestore, di autorizzazioni, permessi e di altri provvedimenti, nonché all'adempimento delle norme che regolano la materia. Il parere preventivo del Servizio tecnico competente sui progetti di esecuzione dei lavori è vincolante per il gestore.
3. Rimangono a carico del Comune gli oneri relativi a rilevanti interventi sulle componenti essenziali dell'impianto di tipo strutturale a condizione che non derivino dalla mancata o inadeguata esecuzione delle manutenzioni e/o dei lavori di competenza del gestore o da incuria o da dolo del gestore medesimo, ferma restando la competenza del Comune ad intervenire a tutela del proprio patrimonio in ogni caso di urgenza e/o pericolo.
4. Gli eventuali nuovi manufatti o strutture sono acquisiti in proprietà del Comune per accessione, senza che al gestore spetti alcuna indennità o compenso.
5. La manutenzione ordinaria delle aree esterne di pertinenza dell'impianto e delle componenti arboree e floreali e dei manti erbosi è in capo al gestore. Il gestore può realizzare nuove piantumazioni esclusivamente previa autorizzazione del Comune, in assenza della quale il Comune può richiedere il ripristino nella situazione precedente a cura e spese del gestore. Il gestore tutela le specie botaniche ed arboree pregiate ubicate nell'impianto e salvaguarda tutti gli apparati radicali in occasione di ogni eventuale intervento.
6. In base al *Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato*, la potatura degli alberi ad alto fusto è di competenza esclusiva del Comune; qualora ravvisi tale necessità il gestore trasmette la relativa segnalazione. Il gestore rende accessibili gli alberi ad alto fusto ai mezzi operativi del Comune, in caso contrario gli oneri per la rimozione degli ostacoli sono a carico del gestore; qualora non rispetti l'obbligo di accessibilità e pertanto il Comune non esegua gli interventi e le manutenzioni di propria competenza, le eventuali responsabilità per eventi dolosi o colposi o danni sono in capo al gestore. Rimane in capo al gestore la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui il Comune resta in ogni caso estraneo.
7. Il gestore riporta in appositi registri le manutenzioni ed i lavori effettuati e verifica costantemente l'allineamento tra la relativa esecuzione ed il piano pluriennale.

ART. 13 CANONE

1. Il canone annuo è determinato dalla valutazione locativa di mercato ovvero in misura percentuale di tale valutazione ed è commisurato alla remuneratività potenziale dell'impianto. A tale fine, la misura percentuale è determinata sulla base di parametri quali dimensioni, tipologia e caratteristiche funzionali e di utilizzo, polivalenza o monovalenza dell'impianto, possibilità di realizzazione di manifestazioni, eventi, spettacoli, ecc... anche aperti al pubblico, presenza di spazi destinati ad attività economiche accessorie e relativa rilevanza delle stesse (quali bar, punto di ristoro, club house, spazi ludico – ricreativi, merchandising, area fitness o benessere, noleggio a terzi di locali, aree, beni e/o servizi, ecc...), grado di rilevanza sociale in rapporto all'attività realizzata, bacino dell'utenza potenziale, eventuale presenza di impianti analoghi nell'ambito territoriale di competenza, attività potenzialmente connesse allo sfruttamento promozionale dell'impianto (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc...).
2. La modalità di determinazione del canone di cui al c. 1 è motivata nella deliberazione che approva la concessione.
3. Alle bocciofile libere ed a quelle di base prive di attività economiche accessorie si applica il canone ricognitorio pari rispettivamente a Euro 0,1 per mq annuo per le superfici scoperte e a Euro 0,5 per mq annuo per le superfici coperte.
4. Salvo che per gli impianti di cui al c. 3, a tutela del diritto dominicale del Comune l'ammontare del canone annuo non può comunque essere inferiore a Euro mille (1.000,00) annui.
5. La convenzione norma le modalità di adeguamento del canone annuo all'indice dei prezzi al consumo definito dall'ISTAT.
6. Durante la convenzione il canone può essere rideterminato qualora il Comune effettui nell'impianto lavori e/o manutenzioni con oneri a proprio carico oppure a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme o ancora per effetto di altre circostanze non prevedibili alla data della stipula della convenzione; qualora non accetti il canone rideterminato, il gestore può recedere dalla convenzione con le modalità e gli effetti previsti dalle norme vigenti.

ART. 14 UTENZE ED ALTRI ONERI

1. Le spese per il pagamento delle utenze relative agli impianti sportivi a rilevanza economica sono a totale carico del gestore.
2. Con riferimento agli impianti privi di rilevanza economica, tali spese sono disciplinate nel modo seguente.
 - a) Sono a carico del gestore le spese relative agli spazi destinati alle attività accessorie di cui al c. 2 dell'art. 4 nonché quelle relative alle sale riunioni;
 - b) Le spese relative agli spazi destinati alle attività sportive sono ripartite tra il Comune ed il gestore nelle seguenti misure percentuali:
 - bocciofile: 80% a carico del Comune;
 - bocciodromi, calcio e piscine scolastiche: fino al 70% a carico del Comune;
 - impianti natatori: fino al 60% a carico del Comune in base a tipologia e dimensioni dell'impianto;
 - calcetto, scherma e restanti attività: fino al 50% a carico del Comune;
 - impianti polivalenti: le utenze sono ripartite nella misura applicata all'attività sportiva prevalente;
 - impianti diversi da quelli di cui ai punti precedenti: le utenze sono ripartite in esito alla valutazione tecnica del Comune basata su elementi quali l'analogia dell'impianto ad impianti con caratteristiche simili e ad altri elementi funzionali all'individuazione della ripartizione delle utenze.

3. Durante la convenzione il Comune può rideterminare la ripartizione delle utenze di cui al punto b) del c. 2 a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme o ancora per effetto di altre circostanze non prevedibili alla data della stipula. Il gestore segnala al Comune ogni attività suscettibile di comportare un aumento del fabbisogno di utenze.
4. Sono a carico del gestore gli eventuali aumenti di spese per le utenze derivanti da lavori e/o da interventi di manutenzione e/o da incrementi del servizio effettuati dal gestore medesimo o dal Comune, le spese per la depurazione e la disinfezione dell'acqua delle piscine ivi comprese quelle scolastiche, le spese per utenze telefoniche, internet, canone televisivo, di amministrazione qualora l'impianto sia in condominio, la tassa per la raccolta rifiuti, nonché ogni altro onere periodico per la gestione dell'impianto e la fruizione di servizi.
5. I contratti per la fornitura delle singole utenze ed i contatori sono intestati al gestore, fatti salvi casi di impedimento non eliminabile attestati dal Comune; con riferimento alle utenze di cui alla lett. a) del c. 2 il gestore installa contatori separati.
6. In caso di impianti dotati di illuminazione notturna o di copertura stagionale dati in uso a terzi a titolo oneroso, il gestore riscuote la tariffa oraria e rendiconta mensilmente al Comune i relativi ricavi; con riferimento alla medesima fascia oraria d'utilizzo la differenza tra la tariffa ordinaria e quella maggiorata è dedotta dalla spesa per utenze a carico del Comune.
7. Il Comune non assume le spese di cui alla lett. b) del c. 2 qualora il gestore non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 15 ORARI DI APERTURA - FINALITÀ SOCIALI

1. Gli orari di apertura garantiscono il massimo utilizzo pubblico dell'impianto nelle fasce di maggiore richiesta.
2. Il gestore, l'Area Sport e le Circoscrizioni concordano l'utilizzo gratuito dell'impianto nelle mattine dei giorni feriali da parte delle scuole e/o dei servizi sociali o per lo svolgimento di attività sociali, culturali, aggregative e formative rivolte al territorio compatibili con l'impianto stesso e la relativa destinazione; previo accordo con il gestore, la Circoscrizione in cui è ubicato l'impianto può inoltre disporre del medesimo per almeno due (2) ore settimanali per lo svolgimento di attività sportive amatoriali.
3. L'Area Sport e/o le Circoscrizioni possono disporre gratuitamente dell'impianto per iniziative e/o manifestazioni organizzate e gestite o patrocinate dal Comune fino a un massimo di quindici (15) giorni all'anno ivi compresi i giorni necessari per l'allestimento o il disallestimento. Previo preavviso disciplinato dalla convenzione, tali giorni sono concordati nel rispetto delle attività programmate dal gestore.

ART. 16 TARIFFE

1. Per garantire la massima accessibilità e l'utilizzo pubblico e sociale, il gestore applica le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio Comunale; le tariffe sono riscosse dal gestore in base alle norme che regolano la materia.

ART. 17 PUBBLICITÀ - SEGNALETICA

1. Qualsiasi forma di pubblicità riferita all'impianto deve essere autorizzata dal Comune previo il pagamento degli oneri previsti dalle norme vigenti. Negli impianti non può essere diffusa alcuna forma di propaganda o pubblicità a sfondo politico oppure riconducibile a partiti o movimenti politici, né contenente messaggi che promuovano stili di vita non corretti.
2. Avvalendosi dei canali pubblicitari del gestore, con precedenza assoluta il Comune può diffondere gratuitamente informazioni e comunicazioni ed esporre cartellonistica ed altri tipi di materiale all'interno o all'esterno dell'impianto. In particolare il Comune può installare impianti pubblicitari che non pregiudichino l'attività del gestore.
3. Sono a carico del gestore le tariffe pubblicitarie ad esclusione di quelle relative alla pubblicità di marchi di aziende o di sponsor che prestino servizi o comunque collaborino con il Comune.
4. Con oneri a proprio carico il gestore acquisisce ed espone in luogo ed in modo chiaro e visibile a chiunque, appositi tabelloni e/o cartelli secondo modello e dimensioni concordate con il Comune, riportanti, dopo la dicitura "Città di Torino", il nominativo del gestore, gli orari di apertura e di chiusura, le discipline sportive praticate, le tariffe ed il nominativo dell'eventuale altro soggetto gestore del bar e/o del punto di ristoro. I materiali pubblicitari, la modulistica, il sito internet e gli altri canali pubblicitari del gestore riportano la dicitura "Città di Torino"; in assenza della relativa autorizzazione del Comune il gestore non modifica né altera dicitura, denominazione o intitolazione dell'impianto.
5. Con oneri a proprio carico il gestore realizza ed espone nell'impianto striscioni, manifesti e/o forme di cartellonistica nelle quantità concordate con il Comune, contenenti il logo cittadino e quello circoscrizionale; il Comune può fornire tale materiale. Il gestore affigge nell'impianto il proprio Statuto ed il Regolamento Comunale di *Polizia Urbana* e le norme in materia di sicurezza, igiene e sanità pubblica applicabili nell'impianto.

ART. 18 ATTIVITÀ ACCESSORIE - BAR - PUNTO DI RISTORO

1. Qualora la convenzione e le caratteristiche dell'impianto lo consentano, a sostegno della gestione principale nell'impianto possono essere svolte attività accessorie economiche autorizzate dal Comune, quali bar o punto di ristoro, le attività di cui al c. 2 dell'art. 4. Nell'impianto non possono essere installate apparecchiature suscettibili di favorire l'insorgenza di ludopatie, danni alla salute o comunque lesive della dignità della persona e/o dell'immagine del Comune.
2. Previa autorizzazione del Comune le attività accessorie alla gestione principale di cui al c. 1 del presente articolo ed al c. 2 dell'art. 4 possono essere affidate dal gestore a soggetti terzi, ferma restando l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nei confronti del Comune e dei terzi.
3. Le attività accessorie di cui al c. 2 dell'art. 4 possono concorrere specificamente alla determinazione del canone ed alla spesa per le utenze a carico del gestore, anche durante la convenzione.

ART. 19 SUBCONCESSIONE - MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE - CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

1. La gestione dell'impianto non può essere subconcessa a terzi, in tutto o in parte, in forma diretta o indiretta o attraverso qualsiasi modalità elusiva della titolarità della gestione, salvo quanto previsto all'art. 18.
2. Il gestore comunica al Comune qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale oppure della forma giuridica; il Comune ne prende atto previa la verifica della permanenza dei requisiti previsti dal bando o dai documenti di gara/partecipazione in capo al costituendo nuovo soggetto giuridico, nonché dell'insussistenza di cause ostative alla contrattazione. Il gestore comunica al Comune l'eventuale ingresso di nuovi soci negli organi sociali o statutari e l'eventuale trasferimento delle quote societarie.
3. Il gestore risponde in solido con i soggetti di cui al c. 2 per gli eventuali danni all'impianto derivanti dall'attività gestita da questi ultimi; egli assume l'obbligo della manleva del Comune dai danni.
4. È ammessa la cessione di ramo d'azienda esclusivamente con riferimento alle attività accessorie di cui al c. 2 dell'art. 4; il cedente ed il cessionario sono responsabili in solido nei confronti del Comune e dei terzi.

ART. 20 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. In base alle caratteristiche dell'impianto la convenzione può prevedere, tra gli altri, i seguenti obblighi a carico del gestore:
 - mantenere ed utilizzare l'impianto per le finalità sociali e gli obiettivi d'interesse pubblico;
 - applicare le tariffe stabilite dal Comune;
 - aprire, custodire, pulire, vigilare e chiudere l'impianto con la massima cura e diligenza;
 - mantenere e conservare l'impianto in ottimali condizioni di funzionamento;
 - impiegare personale idoneo e qualificato;
 - eseguire le necessarie manutenzioni ordinarie, quelle straordinarie ed i lavori previsti dalla convenzione;

- non trasformare, modificare o cambiare la destinazione d'uso dell'impianto in assenza delle relative autorizzazioni del Comune;
- non introdurre discipline sportive o attività o servizi diversi da quelli stabiliti o consentiti dal Comune in assenza della relativa autorizzazione;
- non alienare o distruggere le attrezzature di proprietà del Comune; qualora necessario, comunicare le eventuali sostituzioni al Comune;
- osservare e fare osservare dai terzi le norme in materia di gare, allenamenti, pratica sportiva, igiene, sicurezza, sanità pubblica, prevenzione degli infortuni e degli incendi, ecc...;
- impedire che sull'impianto si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della proprietà del Comune;
- comunicare tempestivamente al Comune il verificarsi di fatti suscettibili di pregiudicare la funzionalità dell'impianto;
- trasmettere annualmente i rendiconti di cui al c. 6 dell'art. 21;
- tenere costantemente aggiornati i registri dei lavori e delle manutenzioni;
- raccogliere ed elaborare i dati sulla gestione ai fini del controllo del relativo allineamento alla programmazione, ai livelli di servizio erogati ed agli obiettivi ed ai risultati attesi;
- condividere, collaborare e trasmettere i dati e le informazioni al Comune ai fini del controllo e del monitoraggio dell'equilibrio della gestione e livelli di servizio erogati, obiettivi e risultati;
- collaborare con il Comune in caso di controlli e verifiche;
- osservare ed applicare le disposizioni e le prescrizioni impartite dal Comune;
- pagare le utenze ed il canone con le modalità, nei termini e negli importi stabiliti dalla convenzione;
- applicare le tariffe e le agevolazioni approvate annualmente dal Comune;
- nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori, osservare tutte le norme vigenti in materia di obblighi retributivi e contributivi, previdenza, assistenza, assicurazione dagli infortuni, contratti di lavoro, salute e sicurezza;
- adempiere ad ogni altra obbligazione prevista dalla convenzione.

ART. 21 CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il Comune vigila sull'esecuzione del contratto a garanzia della tutela dell'interesse pubblico in termini di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione, nonché di salvaguardia del proprio patrimonio impiantistico.
2. Le modalità di controllo della gestione si fondano in particolare sul rispetto dei livelli di erogazione del servizio e sullo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto; le convenzioni possono prevedere che il gestore verifichi la qualità percepita dagli utenti.
3. Il Comune richiede al gestore la documentazione, i flussi di dati e le informazioni sulla gestione. Con oneri a proprio carico, per la raccolta, elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni il gestore può avvalersi di programmi informatici condivisi con il Comune; in assenza di tali strumenti il gestore elabora e trasmette comunque i dati e le informazioni richiesti.
4. In ogni momento il Comune può effettuare verifiche e controlli presso l'impianto; a tale fine procedono apposite commissioni multiprofessionali.
5. I gestori degli impianti di cui al c. 3 dell'art. 5 relazionano sulle attività svolte con periodicità stabilita dalla Circoscrizione.
6. Con cadenza annuale prevista nella convenzione il gestore trasmette al Comune il rendiconto economico - finanziario sulla gestione e sull'esecuzione del contratto, nel quale sono riportati elementi quali i livelli di servizi erogati, le risultanze dei controlli interni e del monitoraggio della gestione, le manutenzioni ed i lavori effettuati nell'anno precedente in relazione al cronoprogramma e di quelli programmati nell'anno considerato, nonché ogni altro elemento atto a consentire la valutazione del Comune. Nel rendiconto il gestore riporta separatamente le poste riferite all'attività sportiva e quelle relative alle attività accessorie.
7. La gestione dell'impianto può formare oggetto di analisi del Comune con la collaborazione del gestore.

ART. 22 SISTEMA DELLE SANZIONI PER INADEMPIMENTO

1. In caso di inadempimento del gestore, fermo restando l'esercizio di ogni ulteriore diritto e l'adozione di atti conseguenti, in base alle caratteristiche dell'impianto, il Comune può prescrivere termini ad adempiere, irrogare sanzioni, nonché dichiarare la decadenza o revocare la convenzione nei casi di maggiore gravità.
2. Qualora riscontri omissioni, irregolarità, inadempimenti oppure ritardi nell'esecuzione del servizio e/o nelle eventuali prescrizioni entro i termini ad adempiere suscettibili di pregiudicare il conseguimento di obiettivi e risultati previsti dalla convenzione, il Comune applica le conseguenti sanzioni in base ai principi di appropriatezza, proporzionalità e severità dell'impatto degli inadempimenti su elementi quali l'operatività dell'impianto, il pregiudizio arrecato al patrimonio impiantistico ed il disagio per l'utenza, commisurando pertanto oggetto ed entità delle sanzioni a tali criteri.
3. In base ai criteri di cui al comma 2, i documenti di gara/partecipazione disciplinano l'oggetto delle sanzioni, le fattispecie, i criteri e gli elementi di valutazione ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

ART. 23 DECADENZA

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto del Comune per il risarcimento dei danni e senza che il gestore possa richiedere alcun indennizzo o rimborso, in base alle caratteristiche dell'impianto il Comune avvia il procedimento di decadenza della convenzione in presenza di circostanze suscettibili di compromettere obiettivi e risultati e pertanto il perseguimento dell'interesse pubblico; in particolare:
 - persistenza di circostanze che pregiudicano l'ottimale erogazione del servizio e/o non consentono di conseguire gli obiettivi ed i risultati, quali il venir meno, in tutto o in parte, dell'utilizzo dell'impianto per le finalità sociali ed il perseguimento dell'interesse pubblico, l'entità del pregiudizio all'utilizzo pubblico dell'impianto, del disagio per l'utenza, del pregiudizio alla conservazione e mantenimento dell'impianto, dei rischi per sicurezza, salubrità ambientale e salute pubblica, del danno all'immagine al Comune;
 - utilizzo dell'impianto con finalità o destinazione diverse da quelle previste;
 - mancata applicazione delle tariffe stabilite dal Comune;
 - violazioni in materia di tutela della sicurezza del lavoro e degli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori;
 - esecuzione di lavori e/o di manutenzioni in assenza dell'autorizzazione del Comune e/o con modalità non conformi alle norme che regolano la materia;
 - ritardo o mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie necessarie per il mantenimento dell'impianto in condizioni di perfetta efficienza;
 - ritardo o mancata esecuzione dei lavori e/o delle manutenzioni straordinarie entro i termini previsti;
 - mancato pagamento di quattro (4) rate, anche non consecutive, del canone e/o delle utenze;
 - mancato pagamento di due (2) rate dell'eventuale piano di rientro dal debito relativo al canone e/o alle utenze;
 - mancata esecuzione, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;
 - mancata applicazione delle tariffe stabilite dal Comune;
 - gravi carenze in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, tali da pregiudicare salubrità, incolumità, salute e sicurezza;
 - danni arrecati senza avere tempestivamente proceduto al relativo ripristino o al risarcimento;
 - inosservanza delle norme relative alla conduzione di impianti sportivi e/o dello svolgimento delle discipline sportive;
 - indisponibilità e/o mancato o parziale funzionamento dell'impianto per cause dipendenti dal gestore;
 - danni arrecati all'impianto di particolare rilevanza e gravità;
 - mancata esibizione della documentazione richiesta dal Comune e/o prevista dalla convenzione;

- subconcessione a terzi in contrasto con la convenzione;
- altri inadempimenti degli obblighi previsti dalla convenzione o riconducibili alla stessa.

ART. 24 SOSPENSIONE PARZIALE - REVOCA – RECESSO

1. Previo preavviso disciplinato dalla convenzione, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione della convenzione qualora: ferma restando la facoltà di cui al c. 3 dell'art. 15, la sospensione sia necessaria per lo svolgimento nell'impianto di eventi sportivi promossi dal Comune di particolare rilevanza e qualora l'impianto sia funzionale a tali eventi; per il periodo di sospensione il gestore non versa il canone né le utenze; ricorrano circostanze che siano suscettibili di pregiudicare la regolarità dell'esecuzione della convenzione e che non sia stato possibile prevedere al momento della relativa stipula.
2. Il Comune può revocare la convenzione a seguito di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nonché per sopravvenuti mutamenti delle situazioni presenti al momento della stipula della convenzione suscettibili di comportarne la revoca.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 NORME TRANSITORIE

1. Il gestore che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbia presentato al Comune un progetto per l'esecuzione di lavori già approvati e/o collaudati ovvero in corso di collaudo e da tali lavori possa discendere l'eventuale rideterminazione della durata della convenzione in base al c. 7 dell'art. 8 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - n. 295 (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 e s.m.i. - mecc. 2004 03053/010), a tale scopo è tenuto a presentare un nuovo PEF. L'eventuale periodo intercorso dalla data di scadenza originaria è computato ai fini dell'eventuale rideterminazione della durata, alla quale si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 12.
2. Le convenzioni scadute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad essere efficaci fino all'esito della procedura di affidamento dell'impianto a cui si riferiscono.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle convenzioni in corso alla data della relativa entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni che comportino la modificazioni del canone, della spesa per le utenze nonché della durata della convenzione, fatto salvo quanto previsto al c. 1 dell'art. 25.
2. Il presente Regolamento abroga il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - n. 295 approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 e s.m.i. (mecc. 2004 03053/010) ed ogni altra disposizione con esso incompatibile.

ALLEGATO 1

AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO (art. 5 comma 1)

ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
ADAEM AGNELLI	V.le Dogali 12
ARMIDA	V.le Virgilio 45
ARRAMPICATA	C.so Tazzoli 78
BRACCINI	V. Braccini 18
CANOA CLUB	V.le Cagni 23
CAPRERA	C.so Moncalieri 22
CEREA	viale Virgilio 61
EDISU	C.so Farini/via Tommaseo
ERIDANO	C.so Moncalieri 88
ESPERIA	C.so Moncalieri 2
FACCIOLI	V. Faccioli 72/A
FALCHERA NUOVA E2	V. degli Ulivi 11
LANCIA	P.zza Robilant 16
MASSARI	V. Massari 114
MASTER CLUB FIOCCARDO	C.so Moncalieri 494/14
MUZIO SCEVOLA	P.zza Muzio Scevola 8
NORD TENNIS	C.so Appio Claudio 116
PACCHIOTTI	V. Pacchiotti 71
PARCO COLONNETTI	V. Cauchy 28/A
PASSO BUOLE BASEBALL E SOFTBALL	V. Passo Buole 96
PASSO BUOLE CALCIO	V. Passo Buole 96
SISPORT	V. Olivero 40
STADIO OLIMPICO	C.so Sebastopoli / via Filadelfia
TAMBURELLO	C.so Trapani 196
TAZZOLI (HOCKEY)	C.so Tazzoli 78
TAZZOLI (KYUDO)	C.so Tazzoli 78
TORINO '81	C.so Galileo Ferraris 288
CUS	C.so Sicilia 50
VILLA GLICINI	V.le Ceppi 5

